



## NEWSLETTER LAVORO 03 – 2013

### **Contributi e imposte**

1. Assunzioni dalle liste della "piccola mobilità": sospensione benefici contributivi con effetto retroattivo.
2. Contributo aggiuntivo ASpI per lavoratori licenziati
3. Pensionati e percettori di indennità Inps: istruzioni per il CUD on line

### **Novità contratti collettivi**

1. Terziario Confcommercio: nuovi minimi retributivi
2. Studi professionali: nuovi minimi retributivi
3. Imprese di viaggio Confcommercio e Federturismo: nuovi minimi retributivi
4. Pulizia- industria: nuovi minimi retributivi
5. Chimici industria: rinnovo contratto

### **Contributi e imposte**

#### **1. Assunzioni dalle liste della "piccola mobilità": sospensione benefici contributivi con effetto retroattivo**

Per l'anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (con esclusione di quelli licenziati con procedure di "mobilità" collettive) e manca la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l'anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991.

Non essendo possibile l'iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, gli incentivi non possono essere riconosciuti per eventuali iscrizioni avvenute nell'anno.

In assenza di direttive da parte del Ministero l'INPS ha disposto la sospensione degli incentivi anche per i contratti stipulati entro il 31/12/2012 inclusi quelli per le conversioni a tempo indeterminato dei lavoratori assunti dalla c.d. piccola mobilità.

# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

Se entro il 31 maggio 2013 il Ministero non provvederà a finanziare detti sgravi l'INPS provvederà a recuperare le agevolazioni godute a far data dal corrente anno.

Sottolineando la gravità delle disposizioni INPS, che di fatto intende revocare sgravi contributivi ai quali i datori hanno avuto legittimamente accesso in virtù della normativa vigente al momento dell'assunzione, si precisa che al momento non è purtroppo possibile dare informazioni più precise stante il conflitto istituzionale in essere.

Sarà cura dello Studio verificare l'evolversi della prassi nei prossimi mesi non potendo, tuttavia, al momento, escludere la richiesta di restituzione degli sgravi contributivi per il 2013 da parte dell'INPS a far data dal mese di giugno.

## 2. **Contributo aggiuntivo ASpI per lavoratori licenziati**

In seguito alla riforma Fornero è stato previsto, in caso di licenziamento, il versamento di un contributo aggiuntivo all'Inps.

Il contributo va versato in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa da:

- dimissioni (ad eccezione delle dimissioni per giusta causa o durante il periodo tutelato per maternità),
- risoluzioni consensuali (tranne quelle derivanti da procedure di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 km dalla residenza)
- decesso del lavoratore.

Il contributo è pari al 41% del massimale mensile ASpI (1.180 euro per il 2013), per ogni dodici mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni e quindi ha un valore di circa:

- 483,80 euro nel caso il lavoratore abbia un'anzianità fino ad un anno;
- 1120,00 euro per anzianità superiori all'anno e fino a due anni;
- 1451,00 euro per i soggetti con 36 mesi di anzianità aziendale.

Per i rapporti di lavoro inferiori a 12 mesi il contributo deve essere riproporzionato al numero di mesi di durata del rapporto (considerando come mese intero quello in cui si è svolta attività per almeno 15 giorni di calendario).

Il Ministero del Lavoro ha specificato che il versamento del contributo deve avvenire entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto.

Per le interruzioni avvenute tra gennaio e marzo 2013, il versamento potrà avvenire, senza oneri accessori, entro il 16 giugno (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare Inps).

## 3. **Pensionati e percettori di indennità Inps: istruzioni per il CUD on line**

Da quest'anno l'INPS non invierà più al domicilio di pensionati e percettori di altre indennità il modello CUD. Gli interessati dovranno autonomamente provvedere a recuperare il modello seguendo uno dei canali di seguito descritti:

- sito dell'Inps, previa identificazione tramite PIN
- presso un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC se noto all'Inps
- sportelli veloci delle agenzie Inps

# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

- postazioni informatiche self service, collocate presso le sedi Inps
- posta elettronica, anche previa richiesta all'indirizzo mail [richiestaCUD@postacert.inps.gov.it](mailto:richiestaCUD@postacert.inps.gov.it)
- uffici postali, al costo di 2,70 euro + IVA
- sportello mobile per utenti con età superiore a 85 anni e pensionati residenti all'estero
- spedizione del CUD al domicilio del titolare, in caso di dichiarata impossibilità di accedere al servizio mediante gli altri canali

Si segnala inoltre che il CUD può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare (munita di delega e documento di identità del delegante).

## **Novità contratti collettivi**

### **1. Terziario Confcommercio: nuovi minimi retributivi**

Si riportano di seguito gli importi dei minimi retributivi in vigore dal 1° aprile.

<b>Livelli</b>	<b>Minimo</b>
Quadro	1721,29
I	1550,54
II	1341,21
III	1146,37
IV	991,46
V	895,73
VI	804,18
VII	688,48
Agenti commercio 1	935,91
Agenti commercio 2	784,12

### **2. Studi professionali: nuovi minimi retributivi**

Si riportano di seguito gli importi dei minimi retributivi in vigore dal 1° aprile.

<b>Livelli</b>	<b>Minimo</b>
Q	2013,33
1	1781,67
2	1551,89
3S	1439,45
3	1426,37
4S	1383,19
4	1333,64
5	1241,16

### **3. Turismo: Federturismo e Confcommercio**

Si riportano di seguito gli importi dei minimi retributivi in vigore dal 1° aprile.

# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

<b>Livelli</b>	<b>Minimo</b>
A	1542,04
B	1392,49
1	1261,54
2	1112,00
3	1021,85
4	937,75
5	849,38
6S	796,37
6	779,81
7	700,05

## 4. Pulizia – industria: nuovi minimi retributivi

Si riportano di seguito gli importi dei minimi retributivi in vigore dal 1° aprile.

<b>Livelli</b>	<b>Minimo</b>
Q	1330,50
7	1215,60
6	1052,30
5	846,68
4	774,11
3	713,64
2	659,21
1	604,78

## 5. Chimici – industria: rinnovo contratto collettivo

In seguito al rinnovo del contratto collettivo avvenuto alla fine dello scorso anno, si segnala che sono in vigore per il 2013 nuovi minimi retributivi, riportati di seguito:

<b>Livelli</b>	<b>Minimo</b>	<b>Altri elementi</b>
A1	2098,52	555,96
A2	2098,52	390,07
A3	2098,52	342,70
B1	1929,22	308,76
B2	1929,22	244,39
C1	1748,25	209,40
C2	1748,25	150,61
D1	1609,03	223,23
D2	1609,03	147,74
D3	1609,03	108,73
E1	1455,87	183,41
E2	1455,87	119,27

# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

E3	1455,87	69,42
E4	1455,87	34,17
F	1422,46	